



COMUNE DI VALLANZENGO
PROVINCIA DI BIELLA

DELIBERAZIONE N. 26

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO
PATRIMONIALE - ANNO DI IMPOSTA 2021**

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di maggio nella Sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questa Giunta Municipale.

All'appello risultano:

	Presente/Assenti
1. TRABBIA MICHELA - Sindaco	Sì
2. ZEGNA PAOLO - Vice Sindaco	Sì
3. MARCON KRISTIAN - Assessore	No
4.	
5.	
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRABBIA MICHELA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

Premesso che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Vallanzengo n. 21 del 09/12/1998 con la quale veniva approvato il regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche , in cui veniva effettuata la classificazione delle aree in n. 2 categorie;

Ritenuto di mantenere ancora vigente la classificazione delle aree in n. 2 categorie, così come effettuata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09/12/1998 ;

Dato atto che, con apposito Regolamento da adottarsi, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 31/03/2021 è stata stabilita la disciplina del presente Canone unico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Dato atto che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che si allega alla presente deliberazione sotto l'**Allegato “A ed A_1”** per costituirne parte sostanziale ed integrante;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale

la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il comma 3 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- il comma unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021 con cui il suddetto termine viene ulteriormente prorogato al 31/03/2021;
- l'articolo 30 punto 4 del Decreto Legge del 22/03/2021 n. 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22/03/2021 con cui il suddetto termine viene ulteriormente prorogato al 30/04/2021;

Visti i pareri acquisiti in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe 2021 del Canone unico come da allegato A ed A_1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in premessa, stante la necessità di garantire adeguata informazione.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to : TRABBIA MICHELA

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
F.to : D'Agostino Dott.ssa Maria Antonietta

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Dalla Residenza Municipale li,06-mag-2021

IL SEGRETARIO
F.to: D'Agostino Dott.ssa Maria Antonietta